

# “ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) COMITATO PROVINCIALE MODENA APS”

Associazione di Promozione Sociale, Ente di Promozione Sportiva  
ed Ente di Promozione Sportiva Paralimpica

## STATUTO

### Capo I – Costituzione, finalità, riconoscimenti

#### **Art.1 Costituzione, sede, durata, logo e denominazione.**

1. Sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità alla legge 106/2016 e al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione Italiana Cultura Sport Comitato Provinciale Modena APS (d'ora in avanti AICS MO), Associazione di Promozione Sociale riconosciuta ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile.
2. L'AICS MO è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, e, quale struttura territoriale adotta integralmente lo statuto dell'AICS Nazionale, facendolo proprio. La struttura nazionale agisce nell'ambito del territorio nazionale, nei Paesi dell'Unione Europea, nel mondo e può aprire sedi operative su tutto il territorio nazionale e all'estero.
3. L'Associazione provinciale ha sede legale in Modena (MO) Via Emilia Ovest 119. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dalla Direzione Provinciale e non comporta modifica statutaria.
4. Le strutture territoriali dell'AICS Nazionale, d'ora in avanti denominata AICS, di cui all'art. 28 del presente statuto, possono essere associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o associazioni non riconosciute ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.
5. Esse hanno sede nelle province e nei comuni indicati nell'allegato A) al presente statuto, che ne forma parte integrante. Eventuali modifiche di sede dovranno essere comunicate alla Direzione Nazionale, e diverranno efficaci solo dopo la loro approvazione da parte della stessa Direzione. Eventuali modifiche all'allegato A) non costituiranno modifiche del presente statuto e potranno essere assunte anche dalla Direzione Nazionale.
6. Il logo AICS, la denominazione Associazione Italiana Cultura Sport, e il suo acronimo, AICS, sono di esclusiva titolarità dell'Associazione nazionale e potranno pertanto essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione stessa, dalle proprie strutture territoriali e dai soci collettivi affiliati, se da tali strutture autorizzati, secondo quanto disposto dal Regolamento di cui all'art. 61 del presente statuto (d'ora in avanti Regolamento Nazionale).
7. La durata dell'AICS è illimitata. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali potranno essere sciolte solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei loro soci, come previsto dall'art. 29 del presente statuto.

#### **Art.2 Finalità**

1. L'AICS si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, ai principi della Carta dei Diritti dell'Uomo, ai principi della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, agli ideali del libero associazionismo.
2. Opera in conformità con il Codice Civile, con il decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e al decreto legislativo 460/97, per quanto compatibile.
3. Ha tra i propri principali fini istituzionali la promozione dello sport per tutti e la promozione e l'organizzazione di attività fisico – sportive con finalità ricreative e formative.
4. E' impegnata in difesa della laicità delle istituzioni e per la più ampia affermazione dei valori associativi, per lo sviluppo dell'associazionismo, perché ovunque la libertà di associazione sia salvaguardata e garantita e per la tutela dei propri soci.
5. Agisce per favorire l'elevazione culturale e migliorare il benessere e la condizione psico-fisica dei propri associati e dei cittadini in generale, degli italiani all'estero e dei migranti in Italia e consentire loro crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita. Allo scopo, sostiene anche l'autonoma iniziativa di quanti concorrono a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzando il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
6. E' retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque, in condizione di uguaglianza e di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo l'osservanza del principio di democrazia interna.

7. Nell'ambito delle finalità e dei principi generali, si impegna a favorire particolarmente la partecipazione dei bambini, dei giovani, delle donne, degli anziani, dei cittadini comunque svantaggiati sul piano fisico, sociale, culturale, economico, alle attività di cui al capo II, operando per tutelarne formalmente e concretamente i diritti, in particolare quali utenti e partecipanti alle attività organizzate dall'Associazione.
8. Svolge, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza, in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.
9. L'AICS persegue le suddette finalità mediante lo svolgimento, in via principale e prevalente, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche, così come previsto dall'art. 5 del presente statuto, in forma o di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
10. L'AICS si dota di un proprio Codice di Qualità e Autocontrollo ispirandosi alle Linee guida del Codice di Qualità e Autocontrollo per gli Organismi del Terzo Settore.

### **Art.3 Riconoscimenti, Adesione ad altri Enti, Accordi, Convenzioni e Collaborazioni**

1. L'AICS, avendo tra i propri fini istituzionali la promozione e l'organizzazione di attività fisico -- sportive con finalità ricreative e formative, è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva (EPS).
2. In quanto tale, svolgendo anche attività paralimpica, è riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) quale Ente di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP).
3. Limitatamente agli aspetti di carattere sportivo, in applicazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.15 del 18 gennaio 2004 e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli 26 comma 3 – quater, 27 e 28 dello Statuto del CONI, è sottoposta al controllo del CONI stesso, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale CONI e svolge le sue funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, secondo quanto previsto dal Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva approvato dal Consiglio Nazionale del CONI.
4. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali in quanto operano in conformità a quanto previsto dalla Legge 383/2000 e dal DLGS 117/2017, sono riconosciute dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come Associazioni di Promozione Sociale, e sono iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale. In quanto tali, nelle more dell'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 117/2017, sono Enti del Terzo Settore (ETS) ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto. Tale riconoscimento opera anche nei confronti degli affiliati iscritti nel Registro Nazionale e/o nei Registri Regionali delle Associazioni di Promozione Sociale.  
Con l'entrata in vigore del RUNTS l'Associazione nazionale è riconosciuta quale Associazione di Promozione Sociale purché il numero di associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS e aderenti all'AICS non sia inferiore a 500.
5. Le sue strutture territoriali possono iscriversi nei registri regionali delle Associazioni di Promozione sociale eventualmente istituiti dalle Regioni in cui hanno sede
6. L'Associazione nazionale, quale Associazione di Promozione Sociale iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, nelle more dell'istituzione del RUNTS, essendo in possesso dei requisiti previsti dall'art. 41 comma 2 del citato d.lgs 117/2017 e successive modificazioni, è Rete Associativa Nazionale.
7. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali si iscrivono nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (RUNTS). Sino alla sua istituzione, essendo iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, si applicano le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione in tale Registro. Ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, il requisito dell'iscrizione nel RUNTS, nelle more della sua istituzione, si intende soddisfatto da parte dell'associazione nazionale e delle sue strutture territoriali, attraverso la loro iscrizione in uno dei Registri esistenti, come attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.
8. L'AICS è riconosciuta dal Ministero dell'Interno come Ente nazionale le cui finalità hanno carattere assistenziale. A tal fine, con riferimento al DPR 4 aprile 2001, n. 235 l'Associazione è nelle condizioni previste dall'art. 148 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) e successive modificazioni per le Associazioni di Promozione Sociale ricomprese tra gli Enti di cui all'art. 3, comma 6 lettera e) della Legge 25 agosto 1991 n. 287, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno.
9. L'Associazione nazionale è iscritta nell'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale. Le sue strutture territoriali possono iscriversi negli Albi Regionali di Servizio Civile, laddove esistenti.
10. L'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali possono inoltre aderire, stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.

## Capo II – Attività

### Art.4 Organizzazione delle attività

1. Per il raggiungimento degli scopi di cui al capo I, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali promuovono, organizzano e gestiscono attività di interesse generale, attività diverse e attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 5, 6 e 7 del Codice del Terzo Settore e dagli articoli 5, 6 e 12 del presente statuto.
2. Tutte le attività sono finalizzate alla maturazione di una coscienza critica, al discernimento etico, all'esercizio delle responsabilità, all'espressione della dignità della persona umana, alla socializzazione.
3. Per l'organizzazione e gestione di tali attività, esse privilegiano gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, secondo quanto previsto dal codice del terzo settore.

### Art. 5 Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione nazionale e le sue strutture territoriali esercitano e organizzano in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, promuovono, organizzano e gestiscono attività sportive dilettantistiche di cui alla lettera t) dello stesso articolo, secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente statuto. Con riferimento alle altre lettere del citato articolo 5, possono svolgere inoltre le seguenti ulteriori attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni. Tali attività saranno rivolte in particolare ai soggetti più fragili, quali le persone con disabilità, gli anziani con riguardo anche a quelli non autosufficienti, i minori, per la tutela dei loro diritti fondata sul pieno riconoscimento della loro cittadinanza, le donne, per il contrasto alla violenza di genere, con il sostegno, la protezione e l'assistenza di quelle vittime di violenza e dei loro figli, nell'ottica della difesa e dell'innovazione dello stato sociale, in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dell'impresa sociale e dei soggetti no-profit, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, con particolare riguardo per gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari e gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riguardo all'inclusione scolastica e sociale, all'orientamento e alla dispersione scolastica, ai bisogni sociali e individuali dello studente, all'alternanza scuola-lavoro, all'informazione, la formazione e l'aggiornamento, anche professionale, dei propri soci, del mondo della scuola, dei docenti e degli studenti di ogni ordine e grado, all'educazione alla responsabilità civile e alla cittadinanza attiva;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, con particolare riguardo all'educazione ad un positivo rapporto con la natura, alla conoscenza e al rispetto della realtà naturale e ambientale, alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio ambientale, alla difesa degli animali;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla tutela, salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, dei beni culturali e del patrimonio paesaggistico;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse